FEDERAZIONE ITALIANA
HOCKEY

COMUNICATO UFFICIALE N. 88 – Anno Sportivo 2015 – 2016 – Roma, 26 gennaio 2016

Prot. n. 358

Il giorno 26 gennaio 2016, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore 12.30, presso gli uffici della FIH, la Corte di Appello Federale in funzione di Corte Sportiva di Appello così composta:

Presidente:
Avvocato V. Vitale
Componenti:
Avvocato M. G. Martinelli, Avvocato E. Sibilio, Avvocato A. D'Achille, Avvocato J.J. Di Nicco

per decidere sull'istanza in reclamo presentata dal Sodalizio ASD S.H. Paolo Bonomi nella persona del Presidente e Legale rappresentante Sig. Antonio Grivel.

La stessa è stata inviata e ricevuta a mezzo posta elettronica certificata in data 9 dicembre 2015 presso la Federazione corredata dal versamento, tramite bonifico bancario di Euro 250,00 quale tassa federale, avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Nazionale Avv. Roberto Catucci, con C.U. 69 prot. 6075 del 3/12/2015.

Svolge le funzioni di Segreteria la Dott.ssa Alessandra Andreoni.

Il reclamo è infondato e perciò va rigettato per i seguenti motivi.

E' innegabile infatti che il mancato svolgimento della gara di cui nel caso in specie non è in alcun modo imputabile all' ASD HC Suelli.

Infatti questo Sodalizio nulla avrebbe potuto fare di diverso se non prendere atto del provvedimento emesso dal Sindaco del Comune di Suelli in data 27 novembre 2015 - come ordinanza urgente e contingibile n° 17/2015 - con il quale veniva disposta l'immediata chiusura degli impianti sportivi (campo, gradinate, spogliatoi) adibiti all'hockey su prato ubicati in via dello Sport. Si tratta infatti di un provvedimento autoritativo che la giurisprudenza amministrativa qualifica abitualmente come "*factum principis*" e nei confronti del quale il destinatario può soltanto assumere una condotta ad esso conforme nell'immediatezza: cosa che effettivamente è stato costretto a fare il Sodalizio HC Suelli.

E ciò a prescindere da eventuali profili di illegittimità del provvedimento sindacale riferibili a non meglio precisate condizioni di sicurezza e ordine pubblico, le quali, da esso reputate non sufficienti, vengono poste a fondamento della suddetta ordinanza.

Si noti per altro che nella parte motivazionale del provvedimento si fa invece riferimento espresso ad una "situazione debitoria a carico della Federazione italiana Hockey, la quale sta creando

FEDERAZIONE ITALIANA
HOCKEY

un considerevole danno alle casse comunali", considerazioni queste completamente eterogenee e che nulla hanno a che fare con la pubblica sicurezza.

Nella prospettiva di qualificazione giuridica qui assunta, che è l'unica corretta non è possibile perciò in alcun modo imputare al Sodalizio ASD HC Suelli il mancato svolgimento della gara allo stesso assolutamente non addebitabile né sotto il profilo di aver in qualche modo concorso a causare l'evento (cosa di cui non vi è assolutamente prova agli atti) né sotto il profilo di non aver fatto abbastanza per porvi rimedio.

In proposito, questa Corte ritiene inapplicabile l'art. 39 secondo comma del Regolamento gare e Campionati né l'art. 76 del regolamento di giustizia in quanto l'indisponibilità del campo di gioco non è neanche questa imputabile al Sodalizio ASD HC Suelli.

Nonostante ciò risulta invece agli atti che la Federazione si sia adoperata in tempi molto ristretti chiedendo all'autorità sindacale l'immediata revoca del provvedimento emesso e dichiarando altresì, a scanso di equivoci, di assumersi ogni responsabilità inerente alla gestione dell'impianto e ciò al fine primario e inscindibile di " tutelare il corretto svolgimento delle attività sportive". Principio questo cui l'attuale reclamante sembra non essersi attenuto allorquando rifiutava tutte le eventuali alternative di fatto proposte tra cui il rinvio ad una diversa data per recuperare la gara e che tutt'ora significativamente rifiuta.

E' allora evidente come nella ricostruzione giuridica qui offerta i singoli motivi di reclamo rimangono tutti assorbiti e devono essere tutti rigettati.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo, e manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Il Presidente
F.to Avv. Vincenzo Vitale
Componenti effettivi
F.to Avv. Maria Grazia Martinelli
F.to Ersilia Sibilio
F.to Alessandro D'Achille
F.to Juan Josè Di Nicco

Per la pubblicazione

Roma, 26 gennaio 2016

Il Segretario Generale
Francesca Vici